

TI_GERICHTE 10.2004.405 vom 10. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.405

FR: TI_GERICHTE 10.2004.405 du 10 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2004.405 del 10 marzo 2005

Volltext

Incarto n.10.2004.405/AMM

DA 3196/2004

Bellinzona

10 marzo 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Valentina Borsari in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di 1. circolazione in stato di ebbrezza

per aver condotto l'autovettura VW Golf targata _____ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.08 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

2. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligenzemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra terminando la corsa nel dirupo sottostante;

reato previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti a _____ il 16 agosto 2004;

perseguito con decreto d'■accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2. alla multa di fr. 1200.■,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese di fr. 300.■;

vista l'■opposizione al decreto d'■accusa interposta il 9 ottobre 2004 dall'■imputato;

indetto il dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l'accusato;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebbrietà e/o infrazione alle norme della circolazione;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
 - 2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
 - 2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione in stato di ebbrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla multa di fr. 1200.■,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.■;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
- Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
- Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4443),
- Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
- Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
- Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 1200.■ multa

fr. 250.■ tassa di giustizia

fr. 350.■ spese giudiziarie

fr. 1800.■totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.